

Delibera n. 80/2016

**Sistema tariffario 2017-2021 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015.**

L’Autorità, nella sua riunione del 15 luglio 2016

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”* e, in particolare, gli articoli 13 *“Condizioni di accesso ai servizi”*, 14 *“Prospetto informativo della rete”*, 17 *“Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi”* e 37 *“Organismo di regolazione”*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”*, e in particolare le seguenti misure di regolazione di cui all’Allegato 1 alla medesima delibera:
- misura 10 (*“Modello Regolatorio: Dinamica temporale delle grandezze correlate ai canoni”*);
  - misura 41 (*“Obblighi di trasparenza e termine di preavviso per variazione dei corrispettivi”*), ultimo periodo, che definisce la procedura di verifica della conformità dei corrispettivi per i servizi, diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: PMdA), offerti dal Gestore dell’Infrastruttura;
  - misura 42 (*“Dinamica dei corrispettivi”*);
  - misura 55 (*“Obblighi per gli Operatori di Impianto relativi agli Impianti di cui alla Tipologia A: Fornitura di Documentazione all’Autorità”*), che definisce la tempistica dell’invio della contabilità regolatoria da parte degli operatori di impianto di servizio;
- VISTA** la delibera n. 28/2016 dell’8 marzo 2016, recante *“Attuazione delibera n. 96/2015 – Differimento di termini e altre misure”*;

- VISTA** la delibera n. 62/2016 del 30 maggio 2016, recante *“Differimento dei termini di attuazione delle Misure 41 e 58 di cui all’Allegato 1 alla delibera n. 96/2015”*;
- VISTA** la nota del 22 aprile 2016 (prot. ART 2947/2016), con la quale il Gestore dell’Infrastruttura, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) ha presentato all’Autorità il nuovo sistema tariffario 2017-2021 per i servizi diversi dal PMdA;
- VISTA** la nota dell’Autorità (prot. 4105/2016 del 7 giugno 2016), con la quale RFI è stata invitata a fornire chiarimenti e integrazioni informative relativamente al suddetto sistema tariffario;
- VISTA** la delibera n. 72/2016 del 27 giugno 2016, recante *“Attuazione della delibera n. 96/2015 – modalità applicative e differimento termini”*;
- VISTA** la nota del 28 giugno 2016 (prot. ART 4786/2016), con cui RFI ha trasmesso una relazione contenente i chiarimenti e le integrazioni informative richieste, nonché alcune modifiche al sistema tariffario esposto nella citata nota del 22 aprile 2016;
- VISTE** le note dell’Autorità prot. 4905/2016 del 6 luglio 2016 e prot. 4983/2016 dell’8 luglio 2016, con le quali RFI veniva convocata in audizione, allo scopo di fornire riscontro ad ulteriori osservazioni e richieste di chiarimenti relative al suddetto sistema tariffario;
- VISTO** il verbale dell’audizione di RFI, occorsa in data 11 luglio 2016;
- VISTA** la nota del 13 luglio 2016 (prot. ART 5110/2016), come integrata con nota del 14 luglio 2016 (prot. ART 5134/2016), con cui RFI, facendo seguito alla suddetta audizione, ha trasmesso all’Autorità ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché alcune ulteriori modifiche al sistema tariffario di cui trattasi;
- CONSIDERATO** che con riferimento ai fattori che determinano la dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo tariffario, RFI ha qualificato i costi operativi come interamente fissi, in ragione della peculiare natura dei servizi offerti;
- RILEVATO** che tale qualificazione, anche se giustificabile in fase di prima attuazione, risulta eccessivamente semplificatrice rispetto al livello di analiticità richiesto dalle misure 42 e 10 della delibera n. 96/2015;
- RITENUTO** conseguentemente che nell’ipotesi in cui RFI intenda procedere alla revisione del sistema tariffario di cui trattasi, debba procedere contestualmente a riformulare la modellazione dei costi per distinguere la componente variabile da quella fissa, sottoponendo tale modellazione e la conseguente modifica del sistema tariffario alla previa verifica di conformità da parte dell’Autorità;
- CONSIDERATO** che, con riferimento al *pricing* del servizio *“Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile”* RFI:
- ha giustificato la scelta di introdurre una tariffa unica per qualsiasi sosta/ricovero/deposito di materiale rotabile di durata superiore a un’ora in

quanto non dispone, ad oggi, di una procedura per la registrazione dei tempi di sosta;

- ha assicurato che è in fase di sviluppo una procedura che consentirà, con la collaborazione delle IF, la rilevazione automatica dei tempi effettivi di sosta del materiale rotabile, e conseguentemente di modulare le tariffe in relazione alla durata dello stazionamento di tale materiale sul binario;

**RILEVATO** che l'introduzione di una tariffa articolata in relazione alla durata della sosta risulta necessaria al fine di garantire un uso efficiente degli impianti, nonché un utilizzo efficiente del materiale rotabile, risultando altresì maggiormente conforme ad un principio di equità;

**RITENUTO** pertanto opportuno prescrivere a RFI di implementare la suddetta procedura finalizzata alla rilevazione automatica dei tempi di sosta in tempo utile per sottoporre all'Autorità - entro il mese di aprile 2018 - una rimodulazione del sistema tariffario relativo a tale servizio;

**CONSIDERATO** che le sopra indicate modifiche al sistema tariffario esposto nella citata nota del 22 aprile 2016 hanno comportato la necessità di rielaborare parzialmente i prospetti di contabilità regolatoria, da sottoporre a conseguente certificazione;

**RITENUTO** pertanto necessario acquisire la suddetta certificazione anteriormente alla data prevista per la pubblicazione della prima bozza del PIR 2018, e, quindi, prescrivere a RFI di trasmettere tale documentazione all'Autorità entro il suddetto termine, fissato alla data del 22 luglio 2016 dalla delibera n. 72/2016;

**CONSIDERATO** che, in occasione della citata audizione dell'11 luglio 2016, RFI ha precisato di ritenere che la fornitura di aree destinate al "*customer caring*" da parte delle imprese ferroviarie che esercitano trasporto passeggeri non rientra nel novero dei servizi di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del d.lgs. 112/2015 ("*stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario*");

**RITENUTO** che rispetto alla suddetta precisazione di RFI, l'Autorità debba riservarsi la verifica della correttezza della qualificazione operata dal Gestore dell'Infrastruttura, anche ai fini della definizione dei criteri di valorizzazione del corrispettivo del pertinente servizio;

**CONSIDERATO** che l'Autorità, nelle sue prerogative di organismo di regolazione, è tenuta a garantire che i corrispettivi per l'accesso ai servizi di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2015, fissati da RFI in qualità di operatore di impianto, siano conformi a quanto previsto dal modello approvato con la delibera n. 96/2015 e dal d.lgs. 112/2015, e non siano discriminatori;

**VISTI** gli esiti dell'istruttoria, condotta dagli Uffici;

su proposta del Segretario generale

## DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il nuovo sistema tariffario 2017-2021 per i servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) in data 22 aprile 2016 (prot. ART 2947/2016), con le modifiche descritte nelle note di RFI acquisite agli atti dell'Autorità al prot. 4786/2016 del 30 giugno 2016, prot. 5110/2016 del 14 luglio 2016 e prot. 5134 del 15 luglio 2016, è conforme ai criteri approvati con la delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015 e successive integrazioni, con le seguenti prescrizioni:
  - a) nel caso in cui, nel corso del periodo di regolazione di cui trattasi, RFI intenda modificare il sistema tariffario per i servizi in oggetto, deve contestualmente riformulare la modellazione dei costi per distinguere la componente variabile da quella fissa, sottoponendo tale modellazione e la conseguente modifica del sistema tariffario alla previa verifica di conformità da parte dell'Autorità, nel rispetto comunque della tempistica di cui alla misura 41 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015;
  - b) RFI deve procedere all'implementazione di una procedura finalizzata alla rilevazione automatica dei tempi di sosta del materiale rotabile nelle infrastrutture di pertinenza, al fine di sottoporre alla previa verifica di conformità da parte dell'Autorità, entro il mese di aprile 2018, una rimodulazione del sistema tariffario attinente al servizio di sosta, ricovero e deposito del materiale rotabile;
  - c) RFI deve trasmettere all'Autorità, entro il termine del 22 luglio 2016, la certificazione da parte di società di revisione contabile dei prospetti di contabilità regolatoria relativi al sistema tariffario di cui alla citata nota del 22 aprile 2016.
2. ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 15 luglio 2016

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

"Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi